



Comunicato Ufficiale

20

23/09/2023

Stagione Sportiva 2023/2024



Via Gabriele D'Annunzio, 138 - 50135 Firenze



toscana.lnd.it



crt.toscana@lnd.it
crtoscana@pec-legal.it



facebook - [IndToscana](https://www.facebook.com/IndToscana)
telegram - [@crtoscanaIndsgs](https://www.telegram.com/@crtoscanaIndsgs)

Uffici C.R. Toscana	Numeri telefono	Email	Pec
Segreteria	055 6521 416 - 410	crt.toscana@lnd.it	crtoscana@pec-legal.it
Amministrazione	055 6521 405 - 406 - 407	amm.toscana@lnd.it	amm.toscana@pec-legal.it
Tesseramento	055 6521 418 - 419 - 420	tesseramenti.toscana@lnd.it	tess.toscana@pec-legal.it
Calcio a 5	055 6521 431	futsal.toscana@lnd.it	
Calcio Femminile	055 6521 432	femminile.toscana@lnd.it	
Impianti sportivi	055 6521 400	impianti.toscana@lnd.it	campi.toscana@pec-legal.it
Affari generali	055 6521 401		
Segreteria S.G.S.	055 6521 488	toscana.sgs@figc.it	
Agonistica Settore Giovanile	055 6521 415		
Giudice Sportivo	055 6521 417	giudice.toscana@lnd.it	giudicetoscana@pec-legal.it
Corte Appello Sportiva - Tribunale Federale	055 6521 430	cdt.toscana@lnd.it	cortetoscana@pec-legal.it

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.....	685
2. COMUNICAZIONI L.N.D.....	685
3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE.....	686
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO	688
3.1.1. ANTICIPI GARE CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE AL SABATO	688
3.2. SEGRETERIA.....	692
3.2.1. SEZIONE CALENDARI E REGOLAMENTI SITO WEB COMITATO	692
3.2.2. TESSERE FEDERALI 2022	692
3.2.3. OSSERVATORE ARBITRALE E ORGANO TECNICO A.I.A.	692
3.2.4. COMUNICAZIONI UFFICIO TESSERAMENTO.....	692
3.2.5. CONVENZIONI RISTORANTI ELBA	692
CALCIO FEMMINILE	693
CALCIO A 5	694
4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.....	696
5. RISULTATI.....	703
6. GIUSTIZIA SPORTIVA.....	703
7. ERRATA CORRIGE.....	711
8. ALLEGATI	711
9. CALENDARIO GARE.....	711

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

UN MINUTO DI RACCOGLIMENTO PER LA SCOMPARSA DI GIORGIO NAPOLITANO

**Scomparsa Giorgio Napolitano, sport italiano in lutto:
disposto un minuto di raccoglimento prima di tutte le gare del 23 e 24 settembre**

Giorgio Napolitano, per nove anni Presidente della Repubblica (2006-2015) e primo nella storia ad ottenere il secondo mandato, è scomparso oggi a Roma all'età di 98 anni. Grande amico dello sport, a poche settimane dal suo insediamento al Colle fu presente a Berlino per sostenere la Nazionale azzurra trionfare ai mondiali di calcio. Per ricordare e onorare la sua importante figura, la FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell'inizio delle gare di tutte le competizioni in programma nel weekend, da stasera fino ai posticipi di lunedì.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

VIDEO CONFERENZA “NUOVE NORME DI LAVORO SPORTIVO”

5 videoconferenze sulla nuova normativa sul lavoro sportivo D.Lgs. 36/2021 e successive integrazioni

A partire dalla prossima settimana, come già annunciato nell'ambito del percorso di informazione condiviso con le Società, verranno organizzate complessivamente 5 riunioni in videoconferenza secondo il programma sotto riportato, relativamente alla nuova normativa sul lavoro sportivo D.Lgs. 36/2021 e successive integrazioni.

Le 5 videoconferenze saranno tenute dai nostri 2 esperti fiscali Dott. Simone Boschi e Dott. Francesco Sisani e si svolgeranno nei giorni di seguito indicati con inizio alle ore 18:00.

Nei prossimi giorni e comunque prima dell'inizio dei 5 incontri, pubblicheremo una sintesi dei principali argomenti contenuti nel D.Lgs. 36/2021 e successivamente un ulteriore documento con le più significative “domande e risposta”, le cosiddette FAQ, emerse durante gli incontri.

Programma video call

PROVINCIA	GIORNO	DATA	ORARIO
FIRENZE	LUNEDÌ	25/09/2023	18:00
LUCCA - MASSA CARRARA	MARTEDÌ	26/09/2023	18:00
PRATO - PISTOIA	MERCOLEDÌ	27/09/2023	18:00
PISA – LIVORNO	VENERDÌ	29/09/2023	18:00
AREZZO–SIENA–GROSSETO	MARTEDÌ	03/10/2023	18:00

Le modalità di adesione alla videoconferenza, riportate sui CC.UU. di ogni Delegazione Provinciale pubblicati il 20/09/2023, sono le seguenti:

- Ogni Delegazione Provinciale ha pubblicato il Link attraverso il quale dovrà essere effettuata la preventiva richiesta di partecipazione alla videoconferenza
- Dopo la registrazione al link suddetto, entro 24 ore dall'inizio della call conference, riceverete via email un invito contenente il link per collegarsi alla video conferenza (Google Meet)

NB: Il link per la riunione sarà inviato solo ed esclusivamente a chi farà richiesta tramite l'apposito modulo.

Le Delegazioni di Arezzo, Grosseto e Siena pubblicheranno le modalità di adesione alla videoconferenza con il C.U. della prossima settimana.

**DATA L'IMPORTANZA DEI TEMI TRATTATI SONO INVITATI A PARTECIPARE
TUTTI I PRESIDENTI DELLE SOCIETÀ**

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA IL COMITATO REGIONALE FIGC LND
E L'ISTITUTO PROSPERIUS - VILLA CHERUBINI
A FAVORE DELLE SOCIETA' CALCISTICHE DELLA TOSCANA**

Una collaborazione che ha dato i suoi frutti. Dopo un anno dalla firma dell'accordo tra Comitato Regionale Toscana FIGC LND e Prosperius Villa Cherubini, i rappresentanti delle due realtà hanno rinnovato la collaborazione visti i risultati ottenuti. "È stata una scelta naturale visto che questo anno di collaborazione è stato certamente proficuo" ha dichiarato il Presidente del Comitato Regionale Toscano LND, Paolo Mangini. Stessa soddisfazione mostrata da Prosperius Villa Cherubini che ha messo a disposizione degli atleti tutta la propria competenza oltre ad una strumentazione fortemente all'avanguardia.

Con l'inizio della nuova stagione sportiva, la firma del protocollo di collaborazione è stata quindi rinnovata per la stagione 2023/2024. L'accordo prevede per ogni tesserato alle prese con un infortunio l'individuazione di un percorso personalizzato in modo da facilitare e velocizzare le pratiche necessarie per il rientro sui campi da gioco.

Per venire incontro alle esigenze della Società e del tesserato l'Istituto offre la possibilità di effettuare una visita medica gratuita presso Prosperius Villa Cherubini nella sede di via San Domenico 87 a Firenze. La visita sarà preceduta da un contatto telefonico (0555066709 – 0555066716) o via mail nel quale verrà effettuato un primo inquadramento. I numeri telefonici sono attivi 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle ore 22.

Se dalla visita medica risultasse necessario richiedere alcuni esami di diagnostica strumentale, dopo aver eventualmente consultato il Medico Sociale e qualora il soggetto interessato lo richieda, sarà cura dell'Istituto organizzare nel più breve tempo possibile gli accertamenti. Sia la diagnostica richiesta che le visite specialistiche successive, così come l'eventuale intervento chirurgico e la conseguente riabilitazione fino al ritorno all'attività sportiva, potrà essere gestita ed effettuata presso le strutture dell'Istituto con una scontistica dedicata nel caso in cui non sia già coperta da polizza assicurativa.

Nella speranza di aver fornito alle nostre società ed ai nostri tesserati uno strumento utile a facilitare la risoluzione delle problematiche post infortunio ed a snellire le pratiche burocratiche necessarie, si comunica che sul sito del Comitato Regionale Toscana LND (nella sezione dei Servizi a Società) è possibile consultare la convenzione completa, il tariffario e la scontistica dedicata ai nostri tesserati ed alle nostre società.



3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

3.1.1. ANTICIPI GARE CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE AL SABATO STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Il Presidente del C.R. Toscana Paolo Mangini e il Presidente della C.R.A. Toscana Tiziano Reni, alla presenza dei rappresentanti delle Società partecipanti ai campionati di Eccellenza e Promozione, nelle riunioni tenutesi il 28 agosto e l'11 settembre u.s., hanno esposto la criticità relativa alla copertura arbitrale settimanale (Direttori di gara ed assistenti) di tutte le gare che coinvolge, come accaduto nella scorsa stagione sportiva, non solo la nostra Regione, ma tutta Italia. Attraverso vari incontri è stato individuato un percorso condiviso per limitare al massimo i disagi per le società, rappresentati dal rinvio delle gare per mancanza di direttori di gara o lo svolgimento delle stesse senza assistenti.

Come avvenuto per la scorsa stagione sportiva, il Presidente Mangini ha ritenuto doveroso illustrare alle società maggiormente interessate dalla situazione, manifestando la ferma volontà di trovare soluzioni o aggiustamenti per superare definitivamente questa difficoltà, dovuta in gran parte alla pandemia e ad un rallentamento del ricambio generazionale della classe arbitrale stessa.

È necessario, pertanto, anticipare 3/4 gare di ogni fine settimana al sabato, per poter usufruire delle relative "terne" anche nelle gare della domenica. Il Presidente Mangini ha ricordato che il problema della carenza di direttori di gara riguarda tutte le società, anche quelle delle altre categorie che al momento non sono interessate direttamente con la loro prima squadra ad eventuali anticipi, ma che potrebbero esserlo con la categoria Juniores.

Tale proposta rispecchia quanto illustrato durante le riunioni e consiste in un programma di anticipi al sabato a partire dalle gare in programma domenica 1 ottobre (4^a gara di andata di Eccellenza - 3^a gara di andata di Promozione) fino alla quartultima gara di ritorno (17/03/24 per il Campionato di Eccellenza - 07/04/2024 per il Campionato di Promozione). A seguito dell'anticipo della prima squadra, le gare del campionato Juniores (sia regionale che provinciale), delle società impegnate nell'anticipo al sabato saranno posticipate d'ufficio al lunedì o anticipate al venerdì, con possibilità dell'anticipo al venerdì o alla domenica o posticipo al martedì. Si fa presente la massima sensibilità del Comitato in tal senso, flessibilità e disponibilità che sarà poi adottata anche per gli orari ed i possibili spostamenti delle altre categorie del settore giovanile e della scuola calcio. Al fine di evitare al massimo sovrapposizioni con le gare di Coppa Italia, il calendario non sarà stilato in un'unica soluzione. Si specifica comunque che nel caso in cui la squadra interessata nell'anticipo al sabato della gara di campionato fosse impegnata anche il mercoledì antecedente in una gara di Coppa Italia, quest'ultima verrà spostata d'ufficio al mercoledì successivo.

Di seguito si riporta la calendarizzazione delle gare anticipate fino a tutto il 15/10/2023:

ANTICIPI 01/10/2023

Dal 1/10/23 → al 30/09/23

ECC A

MASSESE 1919 SSDRL - POLISPORT.CAMAIORE CALCIO

ECC B

SINALUNGHESE A.S.D. - NUOVA A.C. FOIANO

PROM B

CENTRO STORICO LEBOWSKI - SESTESE CALCIO SSD.AR.L.

Dal 30/09/23 → al 02/10/23

REGIONALE JUNIORES girone A

SESTESE CALCIO SSD.AR.L. - FIRENZE OVEST A.S.D.

REGIONALE JUNIORES girone B

POLISPORT.CAMAIORE CALCIO - DON BOSCO FOSSONE

REGIONALE JUNIORES girone D

LANCIOTTO CAMPI V.S.D. - CENTRO STORICO LEBOWSKI

REGIONALE JUNIORES girone E

NUOVA A.C. FOIANO - TERRANUOVA TRAIANA

JUNIORES UNDER 19 PROVINC. - SI girone A

A.P.D. FONTE BEL VERDE-SINALUNGHESE A.S.D.

ANTICIPI 08/10/2023

Dal 08/10/23 → al 07/10/23

ECC A
RIVER PIEVE - FRATRES PERIGNANO 2019

ECC B
SIGNA 1914 A.D. - COLLIGIANA

PROM A
MALISETI SEANO - A.C. SETTIMELLO ASD

Dal 07/10/23 → al 09/10/23

REGIONALE JUNIORES girone A
AREZZO FOOTBALL ACADEMY - MALISETI SEANO
FRATRES PERIGNANO 2019 - LASTRIGIANA

JUNIORES UNDER 19 PROVINC. - FI girone A
S.S. SIGNA 1914 A.D. - SSDRL DINAMO FLORENTIA

JUNIORES UNDER 19 PROVINC. - PO girone A
F.C. TAVOLA 1924 SSDRL - A.C. SETTIMELLO ASD

JUNIORES UNDER 19 PROVINC. - SI girone A
UNIONE POL. POLIZIANA ASD - U.S.D. COLLIGIANA

ANTICIPI 15/10/2023

Dal 15/10/23 → al 14/10/23

PROM B

G.URBINO TACCOLA - SAN MINIATO BASSO CALCIO

PROM C

LUCIGNANO – MONTALCINO

PIENZA - ALBERORO

Dal 14/10/23 → al 16/10/23

REGIONALE JUNIORES girone C

SAN MINIATO BASSO CALCIO - CUOIOPELLI

JUNIORES UNDER 19 PROVINC. - AR girone A

ALBERORO 1977 - TEGOLETO

U.S.D. PIAN DI SCO - U.S.D. LUCIGNANO

JUNIORES UNDER 19 PROVINC. - PI girone A

SANTACROCE CALCIO US ASD - U.S.D. G.URBINO TACCOLA

3.2. SEGRETERIA

3.2.1. SEZIONE CALENDARI E REGOLAMENTI SITO WEB COMITATO

Sul sito del Comitato Regionale Toscana toscana.lnd.it sono pubblicati i calendari ed i regolamenti dei Campionati Dilettanti e Giovanili Regionali per la stagione sportiva 2023/2024.

3.2.2. TESSERE FEDERALI 2022

Si comunica che le Tessere Federali FIGC 2022 e sono tutt'ora in corso di validità.

3.2.3. OSSERVATORE ARBITRALE E ORGANO TECNICO A.I.A.

Informiamo le Società ospitanti che l'Osservatore arbitrale e l'Organo tecnico componenti la Commissione CRA devono poter accedere all'impianto sportivo almeno 1 ora e 15 minuti precedenti l'inizio della gara. Inoltre agli stessi è consentito l'accesso al recinto spogliatoi, muniti di regolare Tessera Federale di riconoscimento.

3.2.4. COMUNICAZIONI UFFICIO TESSERAMENTO

MODIFICHE N.O.I.F.

A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2021

Sono pubblicate sul C.U. n.98 del 29/06/2023 gli adeguamenti delle N.O.I.F. inerenti agli articoli per il tesseramento dei calciatori e calciatrici.

3.2.5. CONVENZIONI RISTORANTI ELBA

Si comunicano convenzioni con ristoranti nell'Isola D'Elba per le Società ed i loro tesserati, con pasto da atleta (primo, secondo, dolce, acqua).

RISTORANTE BOLOGNA – PORTO FERRAIO Via Carducci tel. 0565 915575 Francesca

RISTORANTE LA RISACCA – PORTO AZZURRO Banchina 4 tel. 0565 920092 Andrea

CALCIO FEMMINILE

e-mail del calcio femminile: femminile.toscana@Ind.it

Responsabile Regionale Calcio Femminile-Luciana Pedio **366 5414284**

FAX 055 7472707 MARTEDI- MERCOLEDI ORE 10.00-12.30 – 055 6521432

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA'

SI INVITANO LE SOCIETA' A RIVOLGERSI AGLI UFFICI DI COMPETENZA PER L'ISTRUZIONE DI PRATICHE DI TESSERAMENTO E AMMINISTRATIVE.

TESSERAMENTO: 055 6521418-19-20 (ORE 11.00/13.00)

AMMINISTRAZIONE: 055 6521405-6-7

**PRONTO A.I.A
335 7797449**

Comunicazioni:

Le variazioni di orari e campi di gioco, relativi al SETTORE GIOVANILE FEMMINILE, vanno inviate al seguente contatto: fem.toscanasgs@figc.it

Le richieste di maturità agonistica vanno indirizzate a : tesseramenti.toscana@Ind.it

CALCIO A 5

RIUNIONE SOCIETA' CALCIO A 5

Si comunica che **SABATO 30 SETTEMBRE p.v. alle ore 9:30** si terrà presso l'auditorium del Centro Tecnico di Coverciano Via Gabriele D'Annunzio 138 FIRENZE, la RIUNIONE di tutte le Società di CALCIO A 5.

Sarà presente il Presidente del Comitato Regionale Paolo Mangini, il Presidente del C.R.A. Toscana Tiziano Reni ed il designatore per il Calcio a 5 Andrea Serra.

O.D.G.

- importanti novità per il campionato Serie C1 stagione 2024/2025
- nuovi meccanismi promozioni e retrocessioni campionati Serie C1 e Serie C2
- specifiche sul campionato femminile Serie C
- format campionati giovanili
- attività rappresentative comitato regionale stagione 2023/2024

Vista l'importanza dei temi trattati si raccomanda la massima partecipazione.

ISCRIZIONE E ORGANICI CAMPIONATI DILETTANTI E GIOVANILI

CALCIO A CINQUE UNDER 17 FEMMINILE

Termine ordinario (on line e dematerializzazione documento iscrizione) **dal 21 LUGLIO al 4 OTTOBRE 2023**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **4 OTTOBRE 2023**

Diritto di iscrizione al campionato	€	100,00
-------------------------------------	---	--------

CALCIO A CINQUE UNDER 15 FEMMINILE

Termine ordinario (on line e dematerializzazione documento iscrizione) **dal 21 LUGLIO al 27 SETTEMBRE 2023**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **27 SETTEMBRE 2023**

Diritto di iscrizione al campionato	€	100,00
-------------------------------------	---	--------

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

4.1. COMUNICAZIONI COORDINATORE REGIONALE

IMPORTANTI E NECESSARI ADEMPIMENTI DA PARTE DELLE SOCIETÀ CHE SVOLGONO ATTIVITÀ GIOVANILE STAGIONE SPORTIVA 2023/24

Secondo quanto stabilito dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC con C.U. n.9 del 9/8/2023, si ricorda a **tutte le società che svolgono attività giovanile in ambito territoriale** che dovranno **osservare i seguenti adempimenti** nel caso vogliano **organizzare in proprio tornei giovani e/o partecipare ai campionati regionali giovanili stagione sportiva 2024/25**:

- **ORGANIZZAZIONE IN PROPRIO DI TORNEI GIOVANILI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2023/24 OBBLIGO DI:**

Compilazione della “Presentazione della società” e del “Censimento On Line” secondo le indicazioni, modalità e scadenze più avanti indicate.

Si ricorda altresì alle società che non rispettano i requisiti minimi previsti dalle Obbligatorietà dei tecnici, non sarà possibile autorizzare l'organizzazione di propri Tornei giovanili.

- **PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI GIOVANILI STAGIONE SPORTIVA 2024/25 OBBLIGO DI:**

Compilazione della “Presentazione della società” e del “Censimento On Line” secondo le indicazioni, modalità e scadenze più avanti indicate.

CENSIMENTO ON LINE E PRESENTAZIONE DEL SETTORE GIOVANILE STAGIONE SPORTIVA 2023-24

Secondo quanto disposto con il C.U. n.9 del 9 Agosto 2023, sistema qualità dei Club Giovanili, emesso dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, contenente anche le disposizioni e modalità di compilazione del “Censimento On Line” e della “Presentazione del settore giovanile”, in appresso si riportano i link attraverso i quali dovranno essere compilati i rispettivi moduli:

- **CENSIMENTO ON LINE DEL SETTORE GIOVANILE:** <https://portaleservizi.figc.it>

Si ricorda che il censimento On Line deve essere compilato da parte di tutte le società che svolgono attività di settore giovanile in ambito territoriale entro le sotto indicate date. **Al censimento on line del settore giovanile dovrà essere allegata anche una copia della presentazione della società.**

Club giovanili di 2° e 3° Livello entro il 31 Ottobre 2023

Club giovanili di 1° Livello entro il 31 Dicembre 2023

***Club non classificati entro il 31 Dicembre 2023**

* Ai Club che non rispettano i requisiti minimi previsti dalle Obbligatorietà dei tecnici non sarà possibile autorizzare l'organizzazione di propri Tornei giovanili.

Ai Club che non hanno presentato il “Modulo di Presentazione della Società” (Censimento SGS) non sarà possibile autorizzare l'organizzazione di propri Tornei giovanili e non sarà consentita la partecipazione ai campionati regionali della successiva stagione sportiva.

- **PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ:** <https://zfrmz.eu/CQvrjOp8WrmhqOmBjD>

La presentazione della società deve essere compilata da parte di tutte le società che svolgono attività di settore giovanile in ambito territoriale.

Si ricorda, inoltre, che la “presentazione della società” è documento necessario da allegare alla richiesta del riconoscimento di Club Giovanile di 1°, 2° e 3° Livello.

A mero titolo informativo in appresso si riporta **l'elenco delle società che hanno compilato e inviato alla data odierna la presentazione della società:**

ACADEMY C.G. AGLIANESE A.S.D. matr. 951505
ACADEMY LIVORNO CALCIO A.S.D. matr. 934319
ATLETICO LUCCA S.C. A.S.D. matr.: 750033
AUDACE LEGNAIA U.S.D. matr.: 951504
CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD U.S. matr. 921145
CERBAIA CALCIO A.S.D. matr.: 936108
CGC CAPEZZANO PIANORE1959 A.S.D. matr. 935715
FOLLONICA GAVORRANO SRL U.S.D. matr. 20880
FORCOLI 1921 VALDERA SSDARL matr. 19120
ISOLOTTO U.P.D. matr.: 64391
LIVORNO 9 S.D. C.S. matr.: 70935
LUCCHESI FEMMINILE A.S.D. matr.: 941281
MANCIANO U.S.D. matr. 750494
MASSA VALPIANA A.S.D. matr. 940893
MIGLIARINO VECCHIANO POLASD matr. 71392
MONTEMURLO JOLLY CALCIO SSDARL matr.: 954018
OLIMPIA U.S.D. matr.: 201416
P. CARLI SALVIANO A.S.D. POL. matr. 911621
PIAN DI SCO U.S.D. matr. 936110
PIETA 2004 A.S.D. matr. 914306
PISA SPORTING CLUB S.R.L. matr. 930911
POGGIBONSI WOMEN USSSD ASR matr.: 922767
PORTO AZZURRO U.S.D. matr. 750683
PRO LIVORNO 1919 SORGENTI S.R.L. matr.: 932197
RICORTOLA 1972 A.S.D. matr.: 60923
S.MARIA A.S.D. POL. matr.: 750220
SAN GIMIGNANO FC SSDARL matr. 943166
SPORTING CECINA 1929 A.C. matr.: 932834
TRESSA A.S.D. matr. 936117
VALLE DI OTTAVO A.S.D. matr. 78866
VERSILIA C5 A.S.D. matr. 936030
VIRTUS BOTTEGONE A.S.D. matr.: 202638
VIRTUS MAREMMA A.S.D. matr.: 945340
VIRTUS POGGIOLETTO U.S.D. matr.: 203058

SCADENZA IMPEGNATIVA RICONOSCIMENTO CLUB GIOVANILE DI 1°, 2° E 3° LIVELLO.

Si ricorda tutte le società che sono interessate al **riconoscimento del Club Giovanile di 1°, 2° e 3° livello** che devono obbligatoriamente **compilare ed inviare l'impegnativa entro il 30 settembre 2023** a mezzo di apposito modulo On Line raggiungibile al seguente link: <https://zfrmz.eu/LTM6KvrEmexA2akD9BFX>

A mero titolo informativo in appresso si riporta l'elenco delle società che hanno inviato alla data odierna l'impegnativa per il riconoscimento del Club giovanile di 1°, 2° e 3° livello:

ACADEMY C.G. AGLIANESE A.S.D. matr. 951505	Calcio a 11 Club Giovanile 2° Livello
ALLEANZA GIOVANILE A.S.D. C.S. matr.: 1580	Calcio a 11 Club Giovanile 3° Livello
ATLETICO LUCCA S.C. A.S.D. matr.: 750033	Calcio a 11 Club Giovanile 1° Livello
CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD U.S. matr. 921145	Calcio a 11 Club Giovanile 3° Livello
CERBAIA CALCIO A.S.D. matr.: 936108	Calcio a 11 Club Giovanile 1° Livello
CGC CAPEZZANO PIANORE1959 A.S.D. matr. 935715	Calcio a 11 Club Giovanile 3° Livello
FORCOLI 1921 VALDERA SSDARL matr. 19120	Calcio a 11 Club Giovanile 2° Livello
ISOLOTTO U.P.D. matr.: 64391	Calcio a 11 Club Giovanile 3° Livello
MASSA VALPIANA A.S.D. matr. 940893	Calcio a 11 Club Giovanile 2° Livello
MIGLIARINO VECCHIANO POLASD matr.: 71392	Calcio a 11 Club Giovanile 2° Livello
MONTEMURLO JOLLY CALCIO SSDARL matr.: 954018	Calcio a 11 Club Giovanile 2° Livello
P. CARLI SALVIANO A.S.D. POL. matr. 911621	Calcio a 11 Club Giovanile 3° Livello
PIAN DI SCO U.S.D. matr. 936110	Calcio a 11 Club Giovanile 1° Livello
PISA SPORTING CLUB S.R.L. matr.: 930911	Calcio a 11 Club Giovanile 2° Livello
POGGIBONSI WOMEN USSSD ASR matr.: 922767	Calcio Femminile Club Giovanile 1° Livello
RICORTOLA 1972 A.S.D. matr.: 60923	Calcio a 11 Club Giovanile 1° Livello
RIGNANESE U.S.D. matr. 67695	Calcio a 11 Club Giovanile 3° Livello
SPORTING CECINA 1929 A.C. matr.: 932834	Calcio a 11 Club Giovanile 3° Livello
TRESSA A.S.D. matr. 936117	Calcio a 11 Club Giovanile 1° Livello
UNIONE POL.POLIZIANA ASD matr. 915509	Calcio a 11 Club Giovanile 2° Livello
VALLE DI OTTAVO A.S.D. matr. 78866	Calcio a 11 Club Giovanile 3° Livello
VIRTUS POGGIOLETTO U.S.D. matr.: 203058	Calcio a 11 Club Giovanile 1° Livello

Si evidenzia che l'impegnativa è documento essenziale e senza della quale non può essere avviata la procedura per il riconoscimento di Club Giovanile di 1°, 2° e 3° livello.

REGOLAMENTI ATTIVITÀ DI BASE STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Di seguito si riportano i regolamenti relativi allo svolgimento dell'attività di base per le categorie PICCOLI AMICI, PRIMI CALCI, PULCINI ed ESORDIENTI validi per la stagione sportiva 2023/2024.

Gli stessi saranno adottati in ambito regionale per tutte le attività indette ed organizzate dalle Delegazioni Provinciali della F.I.G.C.

Regole valide per tutte le categorie

“Giochiamo tutti, di più e meglio”

- **Per tutti gli incontri, gli Istruttori, in accordo, devono decidere di adottare una delle seguenti modalità:**
 1. Durante lo svolgimento dei primi due tempi della partita, tutti i giocatori non impegnati, **devono** partecipare a multi partite anche in modalità mista e/o in numeri dispari. Gli spazi idonei saranno organizzati preventivamente dai Tecnici delle due squadre che stabiliranno anche le modalità di gioco, con o senza portieri e in base ai numeri di calciatori previsti per la categoria. Possono essere svolte mini-partite con numeri inferiori.
 2. Prima dell'inizio della partita svolgere due fasi da 5' ciascuna di partite a numeri ridotti, dove **tutti i calciatori sono impegnati**.
 3. Quarto tempo di gioco. In questo caso tutti i partecipanti devono giocare almeno **DUE tempi** interi. Nel terzo e quarto tempo saranno adottate le stesse modalità di sostituzione del primo e del secondo tempo. I componenti della squadra del terzo tempo possono essere variati.
- Tutti gli iscritti nella lista dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; le sostituzioni durante il secondo tempo potranno essere effettuate solamente tra giocatori che hanno disputato il primo tempo (vedi riferimento C.U. n°1). In caso di una regolare sostituzione di un giocatore infortunato, il giocatore stesso **NON** potrà rientrare in gioco.
- Le Società dovranno presentare regolare distinta in duplice copia e documento attestante il tesseramento F.I.G.C. di tutti i presenti, compresi gli adulti, max 4.
- **Obbligatorio il riconoscimento ufficiale prima dell'inizio della gara.**
- Il tutor o arbitro potrà premiare i calciatori protagonisti di particolari gesti fair-play nei confronti di compagni e avversari, esibendo un cartellino verde: GREEN CARD. Al termine dell'incontro i tecnici dovranno motivare ed avallare la "green card" nell'apposito spazio del referto gara.
- Al termine della gara, i tecnici e i dirigenti delle due Società dovranno firmare per avallo il risultato riportato sul rapporto arbitrale che la SOCIETA' OSPITANTE dovrà far pervenire insieme alle distinte contenenti i nominativi dei giocatori delle due squadre, alla Delegazione Provinciale di competenza ENTRO E NON OLTRE LE 48 ORE dalla data dell'espletamento della partita.
- Time out: possibile ed opportuno nell'arco dell'intera gara utilizzare, da parte di ciascuna squadra, almeno un time-out della durata di 1'.
- Le squadre partecipanti ai tornei "misti" devono inserire nella lista i giocatori nati in anni diversi per un rapporto, di almeno di 1 a 3. In caso di necessità può essere richiesta, per la singola gara, autorizzazione al SGS territoriale per l'impiego di giocatori con un rapporto diverso.
- Nelle gare dove è previsto stabilire un punteggio, devono essere rispettati i seguenti criteri:
 1. Ogni tempo è una mini gara con un proprio risultato. 1 punto per chi ha vinto o pareggiato.
 2. Un punto per la vittoria o il pareggio alle mini-partite, sommando i gol fatti, o al quarto tempo.
- Saluti: compito dei dirigenti e dei tecnici delle Società interessate fare in modo che, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, i partecipanti salutino il pubblico.

U12 / U13 ESORDIENTI

1° anno 2012, 2° anno 2011, misti 2012-2011

- Alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto ad esempio a difficoltà di ordine demografico è concessa, dietro richiesta di deroga scritta da inoltrare alla Delegazione Provinciale di competenza, la possibilità di utilizzare fino ad un massimo di n.3 bambini/e di un anno inferiore (decimo anno compiuto).
- Nella categoria ESORDIENTI l'arbitro sarà un Tecnico o Dirigente o giovane calciatore della Società ospitante, regolarmente tesserato.
- L'arbitro, istruttore, allievo o juniores tesserato per la Società, dovrà essere a conoscenza del regolamento illustrandolo ai giocatori prima della gara e inoltre indosserà indumenti adeguati all'occasione, per dare una seria immagine all'incontro. Può svolgere funzione di arbitro anche un tesserato della Società ospitata.
- La partita viene disputata in 3 o 4 tempi di 20 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni da 60mt a 75mt in lunghezza e in larghezza da 40mt a 50mt in larghezza, sia tra le due aree di rigore che tra le linee laterali.
- Il giocatore espulso non potrà più prendere parte alla partita; potrà invece essere ripristinata la parità numerica nei tempi di gioco successivi. Nel caso in cui un partecipante alla gara subisce due ammonizioni in tempi diversi di gioco, lo stesso non sarà soggetto ad espulsione visto che ogni tempo è considerato separatamente rispetto agli altri, costituendo una gara a sé.
- Le porte devono avere le misure di m 5x2 o m 6x2.
- I palloni devono essere di dimensioni ridotte convenzionalmente identificabili con il n.4
- L'area di rigore è evidenziata in lunghezza da due coni posti sulle righe laterali a 16,5 metri dalla linea di fondo e in larghezza da coni posti a 16,5 metri dal centro della porta.
- Il punto del calcio di rigore viene fissato a 9 metri dalla linea di porta.
- Calcio d'angolo battuto dall'angolo tra le righe laterali e di fondo.
- Vigè la regola del fuorigioco entro 16,5 metri dalla linea di fondo campo.
- Non vigè la regola dell'espulsione per fallo effettuato dall'ultimo difensore.
- Vigè la regola del retropassaggio come da regolamento.
- Rimesse laterali con le mani sbagliate saranno ripetute dallo stesso giocatore.
- Zona di "No Pressing": in occasione della rimessa dal fondo, non è permesso ai giocatori della squadra avversaria di superare la linea determinata dal limite dell'area di rigore e dal suo prolungamento fino alla linea laterale, permettendo al difensore di ricevere la palla, dopodiché il gioco comincia normalmente.
- Il rinvio da fondo campo, dopo l'uscita della palla, sarà effettuato dal portiere con palla a terra dentro l'area di rigore.
- Il rinvio del portiere, dopo la parata, se effettuato con i piedi al "volo" dovrà essere fatto entro i tre metri dalla linea di fondo campo.
- I calci di punizione possono essere diretti o indiretti. Distanza barriera: 7 mt.
- Sono obbligatori parastinchi e scarpe con suola in gomma (non tacchetti in ferro).
- Per il torneo Esordienti Elité, le modalità didattiche saranno pubblicate sui prossimi C.U.

U10 / U11 PULCINI

1° anno 2014, 2° anno 2013, misti 2013-2014

- Nella categoria Pulcini deve essere svolto l'**auto-arbitraggio**.
- Alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto ad esempio a difficoltà di ordine demografico è concessa, dietro richiesta di deroga scritta da inoltrare alla Delegazione Provinciale di competenza, la possibilità di utilizzare fino ad un massimo di n.3 bambini/e di un anno inferiore (ottavo anno compiuto).
- La partita viene disputata in 3 o 4 tempi di 15 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni: lunghezza da 50mt a 65mt, larghezza da 35mt a 45mt.
- Le porte devono avere le misure di m 4x2.
- I palloni devono essere di dimensioni ridotte convenzionalmente identificabili con il n°4.
- L'area di rigore è evidenziata in lunghezza da due coni posti sulle righe laterali a 13 metri dalla linea di fondo e in larghezza da coni posti a 12,5 metri dal centro della porta.
- Non vige la regola del fuorigioco.
- Ammonizione ed espulsione solo in casi molto evidenti (no per fallo da ultimo uomo). Sostituzione del calciatore espulso, nel tempo successivo.
- Retropassaggio al portiere come da regolamento, eccetto che al momento in cui il portiere tocca la palla non può essere ostacolato e quindi ne mantiene il possesso anche in caso di contrasto con l'attaccante.
- Il portiere non può mantenere il possesso della palla più di 6 secondi, sia con le mani sia con i piedi.
- Il portiere che mette palla a terra non può riprendere la stessa con le mani.
- Rinvio da fondo campo, come da regolamento. Il portiere, dopo la parata, può rinviare con i piedi al volo, solo entro tre metri dalla linea di fondo campo.
- Zona di "No Pressing": in occasione della rimessa dal fondo, non è permesso ai giocatori della squadra avversaria di superare la linea determinata dal limite dell'area di rigore e dal suo prolungamento fino alla linea laterale, permettendo al difensore di ricevere la palla, dopodiché il gioco comincia normalmente.
- Rimesse laterali con le mani e se sbagliate, saranno fatte ripetere dallo stesso giocatore.
- I calci di punizione possono essere diretti o indiretti. Distanza barriera 6 mt.
- Il calcio di rigore è ammesso per fallo evidente. Distanza dischetto di rigore: 7 mt.
- Qualora si raggiunga una differenza di cinque reti, la squadra in SVANTAGGIO può aggiungere un giocatore fino a ridurre il passivo a 3 reti.
- Obbligatorie parastinchi e scarpe con suola in gomma. NO tacchetti in alluminio.

U8 / U9 PRIMI CALCI

Anno 2015 e Misti: 5c5

Anno 2016: 4c4 nella fase autunnale e 5c5 nella fase primaverile

- Deve essere svolto l'**auto-arbitraggio**.
- La Partita viene disputata in 3 o 4 tempi di 10 minuti ciascuno su campi di gioco che possono variare in lunghezza da 25mt a 40mt. ed in larghezza da 12mt a 20mt.
- Le porte devono avere le misure di m 4x2 anche delimitate da paletti in plastica.
- Palloni n°3 in gomma multistrato.
- Area di rigore, evidenziata da segna-spazi posti a 5 mt. dalla linea di fondo e in larghezza a 5 mt da ogni palo della porta.
- Il punto del calcio di rigore viene fissato a 6 metri dalla linea di porta.
- Non vige la regola del fuorigioco.
- No ammonizione, no espulsione.
- Il retropassaggio può essere preso con le mani dal portiere.
- Rimesse laterali effettuate con le mani o con i piedi.
- Il rinvio dal fondo campo viene effettuato dal portiere con il pallone in mano e se calciato al volo non oltre i tre metri dalla linea di fondo.
- Tutte le punizioni vengono considerate indirette eccetto il calcio di rigore che può essere concesso per un fallo evidente nei pressi della porta.
- Qualora si raggiunga una differenza di cinque reti, la squadra in SVANTAGGIO può aggiungere un giocatore fino a ridurre il passivo a 3 reti.
- Scarpe di gioco solo con la suola tipo calcetto o in gomma a tredici tasselli.

PICCOLI AMICI

Anno 2017 – 2018 (5 anni compiuti)

- Deve essere svolto l'**auto-arbitraggio**.
- Attività ufficiale SGS dalla fase primaverile 3c3.
- Le Società possono svolgere incontri tra loro, dal periodo autunnale, rispettando il regolamento e le modalità di gioco previsti.
- Costruzione di tanti spazi gioco in rapporto ai partecipanti (max 1 ogni 6 giocatori): lunghezza da 15mt a 30 mt., larghezza da 10mt a 15 mt.
- Partite 3c3 con o senza portiere. Se i giocatori non sono in numero idoneo saranno svolte partite 2c2. Non è permesso giocare con numeri superiori.
- Ogni incontro avrà la durata di 5' circa, permettendo la massima rotazione.
- Tempo totale di gioco 30'.
- Porte formate anche da coni o paletti, 2x1 senza portiere o 3x1,5 con portiere.
- Palloni in gomma.
- Rimesse laterali con mani o piedi, anche in conduzione.
- No fuorigioco.
- No ammonizione ne espulsione.
- Il portiere, se presente, può prendere il passaggio con le mani.
- Rimessa del portiere libera.

5. RISULTATI

Nessuna comunicazione.

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Si avvertono le Società che le richieste di FORZA PUBBLICA presentate al D.G. devono essere corredate dal documento che attesti la prova certa dell'invio alle Autorità di Pubblica Sicurezza.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA

DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE

Il Tribunale Federale così composto:

Primo Collegio

Dott. Carmine Compagnini	Presidente
Avv. Silvia Cristalli	Componente
Avv. Nicola Boschi	Componente

Con l'assistenza alla segreteria dei **sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio**, si è riunito il **giorno 15 settembre 2023 alle ore 16.00** assumendo le seguenti decisioni:

04 / P – Stagione Sportiva 2023/2024.

La Procura Federale ha deferito, per le di seguito indicate violazioni del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.),

- **il Calciatore Issam Chafiq, al quale contesta la violazione degli articoli 4, comma 1, e 38, comma 1;**
- **la Società A.C.D. Tempio Chianciano, per la quale il Calciatore Chafiq era tesserato all'epoca dei fatti, in applicazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 2.**

Il G.S.T. della Toscana, dopo aver esaminato il rapporto della gara relativa al Campionato di I Categoria Toscana A.C.D. Unione Tempio Chianciano / Acciaioli Calcio, disputata il 29.01.2023, ha interessato la Procura Federale al fine di accertare l'esatto svolgimento dei fatti accaduti dopo la fine di detta gara.

La segnalazione deriva dall'aver rilevato, dalla lettura del rapporto relativo, che l'Arbitro ha riportato di essere stato avvicinato, dopo la fine della competizione, dal Calciatore Fierro Lorenzo, tesserato per la Società Acciaioli Calcio, il quale, sanguinante al labbro, affermava di essere stato colpito con un pugno davanti al proprio spogliatoio da un calciatore avversario del quale indicava il nome asserendo che all'episodio era presente il compagno di squadra Di Giuseppe.

L'Ufficio, in sede inquirente, ha ritenuto di individuare l'aggressore nel calciatore Issam Chafiq e, dopo aver assunto le dichiarazioni dei due Calciatori protagonisti dell'episodio (Fierro e Chafiq) e dei Tesserati della Società Acciaiolo Calcio Di Giuseppe, Di Giambattista, Mazzinghi e Natali, ha disposto il deferimento a questo Tribunale del Calciatore Chafiq Issam e, di conseguenza, della Società A.C.D. Tempio Chiazzano.

Acquisiti gli atti dell'istruttoria, preso atto dell'avvenuta comunicazione agli interessati dell'avvenuta conclusione delle indagini da parte della Procura Federale, rese edotte formalmente le parti della data di esame del deferimento, il Collegio constata la presenza di:

- Chafiq Issam, Calciatore,
- Società A.C.D. Tempio Chiazzano in persona del Signor Lorenzo Gori, Presidente, entrambi assistiti da un comune legale di fiducia;
- Dottoressa Alessandra Fardello, Sostituto, in rappresentanza della Procura Federale.

Aperto il dibattimento il Sostituto Procuratore illustra al Collegio gli esiti dell'attività di indagine compiuta che hanno condotto al deferimento, evidenziando gli elementi che hanno permesso di identificare nel Calciatore Chafiq l'autore dell'atto di violenza. Chiede che, accolto il deferimento, vengano comminate le seguenti sanzioni:

- squalifica per 6 (sei) giornate di gara al Calciatore Chafiq Issam;
- ammenda nella misura di € 400,00 (quattrocento) alla Società Tempio Chiazzano.

Si oppone a tali richieste il Difensore il quale afferma l'inesistenza di qualsiasi prova certa nell'identificazione del Calciatore autore della violenza, ricordando che né il Fierro né il teste Di Giuseppe, che asserisce aver visto l'episodio, sono stati in grado di fornire dati utili quali, ad esempio, il numero di maglia dell'aggressore.

Evidenzia che il Di Giuseppe si è limitato ad indicare essere il colpevole semplicemente come calciatore avente carnagione più scura degli altri, circostanza che ritiene insufficiente ad identificare nel Calciatore Issam Chafiq il colpevole atteso che nella squadra, in quella giornata di campionato, era presente altro calciatore avente carnagione più scura degli altri, indicandone il nome (Ikechukwu).

Afferma che tre compagni di squadra del Chafiq (Bucciantini, lavarone e Sapio) hanno dichiarato di essere rientrati nello spogliatoio unitamente al Chafiq, per cui deduce l'estraneità di questi all'episodio contestato.

Stante l'assoluta mancanza di qualsiasi prova certa chiede che il proprio assistito venga rilevato indenne da ogni addebito e quindi prosciolto.

In mancanza di accoglimento di tale richiesta disporsi l'applicazione della sanzione nel minimo edittale previsto.

Chiusa la fase dibattimentale il Collegio, riunitosi in Camera di consiglio, decide premettendo che ha ritenuto opportuno accertare, tramite la visione della lista di gara,

che in effetti era presente, oltre al Chafiq, anche altro calciatore di carnagione scura acquisendo la fotocopia a colori del cartellino F.I.G.C. di entrambi Calciatori.

La comparazione evidenzia una differenza tra i due Calciatori nel colore della pelle apparendo decisamente più scura quella del Calciatore Ikechukwu.

Osserva quindi che l'unico dato oggettivo che emerge dalla documentazione esistente in atti è la circostanza che il Fierro è stato colpito e che a colpirlo sia stato un calciatore di parte avversa, non essendo ipotizzabile dall'esame degli atti che l'azione sia stata compiuta da un proprio compagno, da ciò la necessità di identificare il colpevole

La precisa indicazione del Calciatore - già valida di per sé data la sua provenienza dal soggetto offeso - viene suffragata dalla precisa prova testimoniale, ovvero quella resa dal compagno di squadra Di Giuseppe, il quale ha confermato l'episodio pur precisando di non essere riuscito a rilevare il numero della sua maglia, indicandolo peraltro come di carnagione più scura.

Sussiste inoltre la dichiarazione del Presidente Di Giambattista il quale afferma di aver appreso, nell'immediatezza del fatto, che a colpire il Fierro era stato il n.° 11 (*mi sembra ricordare il n. 11*) che, dall'esame delle liste di gara , risulta essere la maglia indossata dal Calciatore Isam Chafiq.

Ritiene ancora il Collegio non aver alcun valore, se non mero espediente difensivo, la dichiarazione del difensore in ordine all'essere il Chafiq estraneo alla vicenda stante l'essere rientrato unitamente ad altri compagni di squadra per cui non poteva essere l'autore della violenza: si tratta invero di mera affermazione e non di formale idonea testimonianza. Ritiene il Collegio sussistere quegli indizi, gravi precisi e concordanti necessari per la commissione dell'illecito contestato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale della Toscana accoglie il deferimento e infligge al Calciatore Issam Chafiq la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate cdi gara.

Alla Società A.C.D. Tempio Chiazzano, in virtù del principio di responsabilità oggettiva di cui all'art. 6. C. 2 del C.G.S., irroga la sanzione pecuniaria dell'ammenda nella misura di € 400,00 (quattrocento).

Dichiara chiuso il procedimento.

Il Segretario
Coli

Il Presidente relatore
Compagnini

05 / P – Stagione Sportiva 2023/2024.

La Procura Federale ha deferito i seguenti Enti e Tesserati per la violazione delle norme del C.G.S. e delle N.O.I.F. di seguito indicate:

- **Gian Marco Lertora, A.D. della Società A.D. U.S. Massese 1919,**
 - **Giuliana Bertini, Vice Segretaria della U.S.D. Virtus Marina di Massa,**
- art. 4, c. 1, e 32, c. 2, del C.G.S. in relazione all'art. 39, commi 1 e 2, delle N.O.I.F.;-**
- **A.D.U.S. Massese 1919,**
 - **A.S.D. Virtus Marina di Massa,**
- art. 6, c. 1, del C.G.S..**

Il C.R. Toscana trasmetteva alla Procura Federale, in data 23.01.2023, gli atti relativi alle Società U.S.D. Massese e Virtus Marina di Massa prospettando l'ipotesi di un doppio tesseramento da parte del Calciatore Pasque Filippo.

L'Ufficio a conclusione delle indagini esperite nel corso di specifica istruttoria, procedeva a notificare, in data 12.06.2023, ai Tesserati Gian Maria Lertora, Giuliana Bertini, Giulio Cavazzuti, nonché alle Società U.S. Massese 1919, A.S.D. Virtus Marina di Massa, A.S.D. Ricortola, per le quali i sopraccitati Signori erano all'epoca dei fatti tesserati, l'avviso di conclusione delle indagini con cui contestava ai tesserati la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del C.G.S. alla luce dell'art. 39, ommi 1 e 2, delle N.O.I.F..

Alle Società contestava invece quanto disposto dall'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S..

Il Tesserato Giulio Cavazzuti e la Società A.S.D. Ricortola chiedevano ottenendola, in sede di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, la possibilità di definire la propria posizione secondo quanto previsto dall'art. 126 del C.G.S..

In conseguenza di ciò la Procura ha trasmesso gli atti relativi agli altri Tesserati deferendoli, per le violazioni indicate in premessa, a questo Tribunale che, datane formale comunicazione alle parti tutte, ha fissato in quella odierna la data dell'esame del proposto deferimento.

Sono oggi qui presenti unicamente:

- A.D.U.S. Massese1919 rappresentata, in virtù di specifico mandato, dal legale di fiducia;
- la Procura Federale, tramite il Sostituto, Dottoressa Loredana Fardello.

Dichiarato aperto il dibattimento il Difensore della Società A.D.U.S. Massese in proprio e n.n., unitamente al rappresentante della Procura Federale, informa il Collegio dell'accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall'art. 127 del C.G.S., depositando il relativo verbale. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, la accoglie e dichiara l'efficacia dell'accordo raggiunto.

Conseguentemente dichiara chiuso il procedimento nei confronti della Società A.D.U.S. Massese.

La rappresentante della Procura espone quindi al Collegio i motivi del deferimento, quali emergono dall'attività istruttoria compiuta.

Afferma la responsabilità dei Tesserati rilevando che tutte le testimonianze acquisite indicano nel Lertora colui che si occupava, per conto dell'A.D. Massese, di tutti gli acquisti e le cessioni dei Calciatori delle Società inquisite, precisando che tutte le firme apposte sia dal Calciatore Pasque che dai rappresentanti delle Società cessionarie sono state disconosciute dagli interessati. In riferimento all'attività della Signora Giuliana Bertini, rileva la sua sottoscrizione in via digitale di almeno un trasferimento, come riconosciuto dal Lertora.

Chiede quindi la conferma dell'atto d'inculpazione e che vengano inflitte le seguenti sanzioni:

ai Tesserati:

- Gian Marco Lertora, inibizione per mesi 6 (sei);
- Giuliana Bertini, inibizione per mesi 6 (sei);
- alla Società A.S.D. Virtus Marina di Massa la sanzione pecuniaria dell'ammenda che indica in € 600,00 (seicento/00).

Non essendo stata avviata alcuna attività difensiva il Collegio passa a decisione.

La questione trova la propria genesi in una doppia richiesta di tesseramento, rilevata dal C.R.T., del Calciatore Filippo Pasque, all'epoca tesserato per la Società Ricortola.

Il Pasque non trovandosi a proprio agio, chiedeva di essere trasferito ad altra Società.

La Società Ricortola, a fine novembre dell'anno 2022, comunicava al Calciatore che sarebbe stato trasferito alla Società Massese, provvedendo, in data 1.12.2022 con **scheda n. ...753**, ad attuare la procedura di trasferimento.

Il successivo giorno 2.12.2022 il Segretario della Società Ricortola, Giulio Cavazzuti, riceveva una telefonata dall'A.D. della Società Massese, Gian Maria Lertora, con la quale si richiedeva, a causa di un affermato erroneo annullamento della procedura di tesseramento posta in essere, di effettuare una nuova procedura indicando, questa volta, quale Società cessionaria l'A.S.D. Virtus Marina di Massa per assecondare il desiderio espresso dal Calciatore.

Il Segretario Cavazzuti avendo accertato, a suo dire, che a quella data il Calciatore figurava ancora inserito nelle liste di gara del Ricortola, provvedeva ad inoltrare la richiesta di trasferimento del Calciatore a favore della Società Virtus Marina classificata con il n. ...**249**.

In data 23.12.2022 veniva creato il documento n. ...**630** indicante il trasferimento dalla Società Virtus Marina alla Società Massese unico documento ufficiale attestante la posizione del Calciatore quale risulta dal certificato storico del Calciatore Pasque per la stagione 2023/2024.

L'Ufficio Tesseramento del C.R.T., rilevando l'esistenza contemporanea negli atti ufficiali delle liste di trasferimento indicate, inoltrava la documentazione relativa alla Procura Federale che - previa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini - procedeva a disporre il deferimento nei termini fin qui indicati.

Dalla documentazione acquisita è indubbio, perché documentalmente provato, che nel caso di specie ci si trovi in presenza di una doppia richiesta di tesseramento e quindi di una chiara ed evidente violazione di norme dell'Ordinamento sportivo da cui discende la necessità di accertare quali siano i soggetti che l'abbiano posta in essere e di determinare le sanzioni da applicare. Si premette a tal fine che il Calciatore Pasque **non** ha riconosciuto, in sede di indagine, come propria, alcuna delle firme apposte in corrispondenza del suo nome sulle richieste di trasferimento n. ...753 e n. ...242, non riconoscendo inoltre la firma apposta sul documento n. ...630 che è l'unico trasferimento che è riportato sulla posizione storica del Pasque negli atti ufficiali. L'esame delle copie delle liste denota che le firme apposte, sia dal calciatore che dai rappresentanti delle Società cessionarie (Virtus Marina e Massese) appaiono difforni tra loro e, per quanto riguarda il Calciatore, anche da quella con la quale è stata sottoscritta la deposizione in sede istruttoria.

In via preliminare ed a chiarimento della posizione dei Tesserati deferiti il Collegio ha rilevato, attraverso l'esame dei rispettivi fascicoli storici, la loro posizione:

- Lertora Gian Maria è stato tesserato dal giorno 1.7.2021 al giorno 19.4.2022 per la Società A.S.D. Virtus Marina di Massa ricoprendo la carica di Amministratore Delegato e dal giorno 8.7.2022 al giorno 15.5.2023 per la Società Massese 1919 S.S.D. a r.l. con la medesima carica;
- Bertini Giuliana, è stata Tesserata, quale Presidente della Società A.S.D. Bonanni dalla Stagione 2013 / 2014 alla Stagione 2016 / 2017; viene quindi tesserata a decorrere dalla Stagione 2020 / 2021 e fino alla Stagione 2022 /2023 per la Società Virtus Marina con la qualifica di Vice segretario con poteri di firma.

- A.S.D. Virtus Marina di Massa ha cessato ogni attività in data 30.6.2023 ovvero al termine della Stagione 2022 / 2023. Siffatte posizioni di tesseramento indicano un rapporto stretto tra le due Società che non possono che essere poste in essere se non attraverso il Lertora e la di lui madre, Giuliana Bertini, quale Vice segretaria della Società Virtus Marina, il che denota una certa commistione nella conduzione delle due Società unitamente all'essere le segreterie di entrambi detti enti allocate nella medesima, unica, stanza presso il locale Stadio Comunale senza, inoltre, che esistesse alcuna cura nella custodia degli atti – in particolare di trasferimento e cessione – e, soprattutto, dei timbri della Società.

Il Lertora non è credibile nelle sue affermazioni di estraneità alle vicende relative al tesseramento del Calciatore Pasque rilevandosi dagli atti che tutti i Tesserati ascoltati dalla Procura Federale in sede di indagini hanno dichiarato essere lui l'unico ad occuparsi dei trasferimenti e delle cessioni dei calciatori delle Società di cui era A.D..

Indicativo è l'episodio alla base del Tesseramento n.249 in riferimento al quale il Lertora chiede al Cavazzuti di operare un nuovo trasferimento del Calciatore Pasque (rispetto al precedente recante la data del 1 dicembre e classificato con il n. ...753) mutando però la Società cessionaria ovvero non più la Società Massese ma la Società Virtus Marina di Massa. Motiva la richiesta con un avvenuto errato annullamento della precedente (la n. 753) senza null'altro specificare.

Il Lertora, inoltre, disconosce tutte le firme apposte sotto il proprio nome in tutte le liste di trasferimento in esame ed indica nel Segretario della Società Massese, Gianluca Parducci, il responsabile di tutte le operazioni relative ai trasferimenti de quo.

Asserisce di non aver raccolto la firma del Calciatore Pasque (lista n.....753) il quale, ha dichiarato, *"ha sicuramente"* sottoscritto in sede la richiesta. Affermazione in netto contrasto con le dichiarazioni del Calciatore che disconosce tutte le firme apposte e che afferma di non aver giocato alcuna gara a decorrere proprio dal giorno 1.12.2022.

Afferma essere stata la lista sottoscritta dal Presidente Gerini il quale afferma non essere la propria firma così come non lo è quella apposta sulla lista n. 630.

Anche le dichiarazioni rese dalla Bertini appaiono contraddittorie e comunque non veritiere alla luce delle affermazioni del Lertora in ordine al suo apporto nella vicenda

E' comunque infondata la sua affermazione in ordine alla firma digitale apposta alla lista di trasferimento *"...è un refuso rimasto da anni precedenti, e non comporta la mia presenza, ma semplicemente legata ad un codice fiscale mio e legata alla firma digitale"* avendo il Collegio rilevato dagli atti la sua posizione federale fino alla Stagione 2022 /2023 – comprendente quindi il tempo in cui sono avvenuti gli avvenimenti in esame – per la Società Virtus Marina con la qualifica di Vice segretario con poteri di firma.

Il deferimento è quindi fondato e da accogliere ritenendo il Collegio dover tener conto nella determinazione delle sanzioni sia del comportamento tenuto dal Lertora in tutta la vicenda, aggravata dalle cariche federali rivestite, sia del quantomeno discutibile comportamento processuale della Signora Giuliana Bertini.

Il deferimento è quindi da accogliere.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale della Toscana infligge le seguenti sanzioni.

- al Tesserato Gian Maria Lertora la sanzione della inibizione per anni 1(uno);
- alla Tesserata Giuliana Bertini, l'inibizione per mesi 6 (sei);
- alla Società A.S.D. Virtus Marina di Massa, la sanzione pecuniaria dell'ammenda che determina in € 600,00 (seicento).

Dispone inoltre, in applicazione di quanto previsto dall'art. 127 del C.S.G. l'applicazione nei confronti della Società U.S. Massese 1919 S.S.D.R.L. dell'ammenda per l'ammontare di € 400,00 (quattrocento).

Dichiara chiuso il procedimento.

Il Segretario
Coli

Il Presidente relatore
Compagnini

**DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA FEDERALE TERRITORIALE
C.R. TOSCANA**

la Corte Federale così composta:

Dott. Carmine Compagnini	Presidente
Avv. Gabriele Lenzi	Vice-Presidente
Avv. Pietro Villari	Componente

Con l'assistenza alla segreteria del **sig. Coli Renzo** si è riunito il giorno **15 settembre 2023 alle ore 17.00** assumendo le seguenti decisioni

COPPA TOSCANA DI SECONDA CATEGORIA

02 stagione sportiva 2023-2024 Gara Atletico Piazze - Olympic Sarteano (1-3) del 3/9/2023. Coppa Toscana di Seconda Categoria. In C.U. n.13 del 7/9/2023 C.R.T.

Reclama la società Atletico Piazze avverso la squalifica fino al giorno 8/10/2023 del calciatore Cicchelli Nicola il quale "espulso per avere offeso il D.G. dopo la notifica reiterava le offese".

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è inammissibile.

Il C.G.S. all'art 76 comma 2 dispone che i reclami devono essere proceduti da un preavviso da effettuarsi entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, da inviarsi alla segreteria della Corte Sportiva di Appello ed alla controparte, corredando il preannuncio con la relativa tassa.

Nel predetto testo normativo, l'uso del termine "deve" determina una chiara ed esplicita condizione di procedibilità che, nel caso di specie, non è stata rispettata.

Infatti, il reclamo risulta viziato in quanto non inviato alla segreteria della Corte Sportiva di Appello, sia perché trasmesso oltre i 2 giorni previsti dalla norma per il preavviso.

La ratio legis del preavviso è strutturata in modo che la procedura possa avere inizio, per continuare, successivamente, con il deposito del vero e proprio reclamo motivato entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, salvo fare decorrere tale ultimo termine dal momento di ricezione della documentazione di gara la cui richiesta deve essere contenuta nel preavviso.

In altri termini:

- a) Preannuncio di reclamo alla controparte ed alla segreteria della C.S.A.T. nei 2 giorni dal comunicato ufficiale, corredato dalla relativa tassa;
- b) Deposito del reclamo motivato entro 5 giorni dal Comunicato Ufficiale con invio ai medesimi soggetti di cui al punto precedente.
- c) Decorrenza dei 5 giorni per il deposito del reclamo motivato, con invio ai medesimi soggetti di cui al punto precedente, decorrenti dalla ricezione della documentazione di gara se richiesta nel preannuncio.

In ogni caso, come disposto dall'art. 76 comma 2 del C.G.S. deve essere allegata al preannuncio la relativa tassa di reclamo.

Nel caso di specie il reclamo non è stato preannunciato ed è stato inviato ad un Organo Federale errato.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa.

COPPA DI TERZA CATEGORIA

03 stagione sportiva 203-2024 Oggetto: Reclamo della società A.S.D. Capalbio Calcio avverso la decisione del G.S.T. della perdita della gara disputata in data 10/09/2023 contro la Società Orbetello Scalo con il punteggio 0-3, l'esclusione dalla coppa provinciale, l'ammenda di € 150,00, l'inibizione del Sig. Valeri Augusto e la squalifica per una giornata del calciatore Antonini Alessio (C.U. Grosseto n. 11 del 13/9/2023).

Il reclamo, avanzato innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale e proposto dalla società in oggetto, attiene alla decisione del G.S.T. identificata in epigrafe e contestata dalla società impugnante; i fatti si riferiscono alla competizione casalinga disputata contro la società Orbetello Scalo in data 10/09/2023 e la motivazione, di seguito, viene integralmente riportata:

“Reclamo dell’A.S.D. Orbetello Scalo avverso la regolarità della gara Capalbio Calcio - Orbetello Scalo del 10/9/2023

*Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio nei termini previsti dalle norme vigenti dalla Società Orbetello Scalo con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa avrebbe preso parte, senza averne titolo, il calciatore Antonini Alessio (Capalbio Calcio) in quanto squalificato con Com. Uff. n. 32 del 25/01/2022 per la Coppa Italia per una gara effettiva (1^a ammonizione). Per l'effetto chiede la vittoria a tavolino. Il ricorso è fondato. Infatti esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, il calciatore Antonini Alessio (Capalbio Calcio) alla data della disputa della gara in epigrafe era in posizione irregolare non avendo scontato la squalifica di una gara comminatagli con Com. Uff. n. 32 del 25.01.2023 per recidività in ammonizione 1^a infrazione (Coppa Prov.le Terza categoria). GIRONE A - 1 Giornata - A ALTA MAREMMA - RIBOLLA 0 - 1 GIRONE B - 1 Giornata - A BRACCAGNI - ATLETICO GROSSETO 2015 1 - 3 GIRONE C - 1 Giornata - A CIVITELLA - BATIGNANO CALCIO 1946 0 - 2 GIRONE D - 1 Giornata - A AURORA PITIGLIANO - SAN QUIRICO 1969 1 - 0 GIRONE E - 1 Giornata - A VIRTUS AMIATA N.A. - SEMPRONIANO 2 - 0 GIRONE F - 1 Giornata - A CAPALBIO - ORBETELLO SCALO * C.R.T. - D.P. GROSSETO - C.U. n. 11 del 13-09-2023 In virtù dell'art. 10 del C.G.S. DELIBERA a) di accogliere il ricorso proposto dalla società Orbetello Scalo; b) di infliggere alla società Capalbio Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 escludendola dal prosieguo della manifestazione nonché l'ammenda di euro 150,00; di inibire il Sig. VALERI Augusto (Capalbio Calcio) fino al 01.10.2023; di squalificare per UNA ulteriore giornata il calciatore ANTONINI Alessio (Capalbio Calcio). Nulla per il contributo.”.*

Nell'impugnazione, avanzata innanzi a questa Corte, la società Capalbio Calcio eccepisce, in un unico motivo, di non avere ricevuto, contrariamente a quanto ipotizzato dal G.S.T., la prescritta comunicazione a mezzo PEC del reclamo.

In effetti l'art. 49 stabilisce al punto 4: *“I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all'eventuale controparte con le medesime modalità. I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.”*

Il presente ricorso è stato infatti inoltrato dalla casella PEC mirkotarquini@pec.it mentre la notifica dell'originario reclamo al GST da parte della ricorrente (Orbetello Scalo) risulta inviata ad un differente indirizzo murri.michele@pec.it.

Alcune considerazioni emergono con chiarezza dalle controdeduzioni della società Orbetello e risultano talmente circostanziate da apparire, prima facie, verosimili.

Controparte infatti asserisce che la società Capalbio fosse a conoscenza della pendenza del ricorso per una comunicazione telefonica intercorsa tra i due presidenti delle rispettive società nella serata della disputa della gara (10 settembre alle ore 19.47); il contenuto della conversazione, cioè il preannuncio del ricorso, sarebbe stato asseritamente avvalorato da alcuni messaggi inequivocabili successivamente inviati al Presidente dell'Orbetello da due dirigenti della società Capalbio.

Inoltre la società avrebbe postato sulla sua piattaforma facebook, il giorno precedente la pubblicazione del Comunicato Ufficiale, un post nel quale si doleva dell'errore - aver schierato un giocatore squalificato - ed informava della presentazione del ricorso di controparte così ammettendo che l'obiettivo precipuo della notifica (cioè la conoscenza della pendenza del reclamo) fosse stato già raggiunto.

In verità tali considerazioni non inficiano affatto la censura dedotta in quanto anche il procedimento sportivo si nutre di formalismi che devono essere rigorosamente rispettati anche al fine di garantire l'eventuale contraddittorio tra le parti.

Non è sufficiente conoscere genericamente la pendenza di un giudizio ma è necessario apprendere, nello specifico, il contenuto degli atti per poter eventualmente replicare in modo orientato alle eccezioni ivi formulate.

Decisamente più pertinente ed efficace è la considerazione della società Orbetello Scalo che evidenzia che l'indirizzo PEC murri.michele@pec.it è stato tratto dal "Portale Servizi Area Società" il quale annovera tutti gli indirizzi delle società sportive iscritte nel perimetro della Lega Nazionale Dilettanti della Toscana.

La società afferma poi di aver ulteriormente controllato, dopo aver appreso il contenuto del reclamo interposto di fronte alla Corte Sportiva d'Appello territoriale, che tale indirizzo fosse ancora presente (come era) nel suddetto portale e per tale ragione chiede il rigetto della domanda.

La Corte riteneva comunque essenziale una ulteriore verifica e pertanto incaricava la segreteria di accertare l'attuale indirizzo PEC depositato presso i registi della FIGC e tale approfondimento attestava che l'indirizzo PEC della società Capalbio risultava ancora essere murri.michele@pec.it; ad oggi, cioè il 15 settembre 2023 data di udienza, non vi è alcun documento prodotto da controparte o depositato presso la FIGC che attesti la variazione dell'indirizzo PEC così come ipotizzata nel reclamo.

Il Codice di Giustizia Sportiva prevede all'art. 53, titolato "**Modalità di comunicazione degli atti**" quanto segue: "1. *Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata.*

2. *Le società, all'atto della affiliazione o del rinnovo della stessa, comunicano l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per l'affiliazione. In caso di modifica dell'indirizzo di posta elettronica certificata, la società è tenuta a darne comunicazione alla Federazione.*"

E ancora: "4. *I tesserati delle società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, comunicano l'indirizzo di posta elettronica certificata della società per la quale si tesserano, che si considera eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per il tesseramento.*"

Da quanto dedotto appare evidente che non è affatto sufficiente dotarsi, da parte delle società, di un indirizzo PEC, ma che è condizione essenziale, per soddisfare il dettato normativo, comunicarlo alla Federazione. Per tale ragione, anche la modifica di un indirizzo PEC deve essere comunicata affinché il dato possa essere condiviso, tramite la FIGC, con le altre società affiliate.

In definitiva, ammesso e non concesso che la società Capalbio abbia effettivamente e realmente richiesto la sostituzione del suo attuale indirizzo PEC murri.michele@pec.it – richiesta che al momento, lo si ripete, non risulta e non appare suffragata da nessun documento – con il nuovo mirkotarquini@pec.it deve osservarsi che l'operatività del nuovo indirizzo, per un elementare principio di tutela ed affidamento dei terzi, sarebbe rimasta comunque sospesa potendo esplicare la sua efficacia solo dopo la sua formale pubblicazione.

Peraltro laddove tale istanza fosse stata realmente avanzata, la medesima potrebbe alimentare seri interrogativi sulla lealtà processuale della società, a seconda del momento della sua proposizione potendosi ipotizzare, laddove fosse successiva alla data del 10 settembre 2023, una "strategia" processuale certamente non corretta.

In ogni caso la società aveva, ed ha ancora, l'onere di mantenere attivo e monitorare il suo attuale indirizzo PEC al quale, correttamente, sia le istituzioni sportive che i terzi interessati fanno necessariamente riferimento per le loro formali comunicazioni; la decisione del Giudice Sportivo Territoriale deve essere pertanto confermata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.

7. ERRATA CORRIGE

Nessuna comunicazione.

8. ALLEGATI

Nessuna comunicazione.

9. CALENDARIO GARE

Nessuna comunicazione.

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 23/09/2023

Il Segretario
Dr. Sauro Falciani

Il Presidente
Dr. Paolo Mangini